**SINTESI GESTIONE POSITIVITA’ IN AMBITO SCOLASTICO PREVISTE DAL D.L. DEL 4 FEBBRAIO 2022**

Il Consiglio dei Ministri di mercoledì 2 febbraio ha dato il via libera alle nuove misure per la gestione dei casi di positività nel sistema educativo, scolastico e formativo. Le norme approvate entrano in vigore con l’uscita in Gazzetta Ufficiale.

Di seguito la sintesi delle misure.

**Scuola dell’infanzia – Servizi educativi per l’infanzia**

**Fino a quattro casi** di positività nella stessa sezione/gruppo classe, **l’attività educativa e didattica prosegue in presenza per tutti**.

È previsto l’utilizzo di mascherine **ffp2 da parte dei docenti e degli educatori** fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso di positività

**In caso di comparsa di sintomi**, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.

Con**cinque o più casi** di positività nella stessa sezione/gruppo classe **l’attività educativa e didattica è sospesa per cinque giorni.**

**Scuola primaria**

**Fino a** **quattro casi** di positività nella stessa classe le **attività proseguono** per **tutti in presenza con l’utilizzo di mascherine ffp2** (sia nel caso dei docenti che degli alunni sopra i 6 anni) fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso di positività.

**In caso di comparsa di sintomi**, è obbligatorio effettuare un **test antigenico** (rapido o autosomministrato) **o un molecolare**. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.

**Con cinque o più casi di positività** nella stessa classe:

* i vaccinati e i guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, i vaccinati con dose di richiamo e gli esenti dalla vaccinazione **proseguono l’attività in presenza** con l’utilizzo della mascherina ffp2 (sia nel caso dei docenti che degli alunni sopra i 6 anni) fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso di positività. Per la **permanenza in aula** è sufficiente la certificazione verde, controllata tramite App mobile.
* Per gli altri alunni è prevista la **didattica digitale integrata** per cinque giorni.

**Scuola secondaria di I e II grado**

**Con un caso di positività** nella stessa classe l’**attività didattica prosegue** per tutti in presenza con l’utilizzo di mascherine **ffp2.**

**Con** **due o più casi** di positività nella stessa classe:

* i vaccinati e i guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, i vaccinati con dose di richiamo e gli esenti dalla vaccinazione **proseguono l’attività in presenza** con l’utilizzo di mascherine ffp2. Per la **permanenza in aula** è sufficiente la certificazione verde, controllata tramite App mobile.
* Per gli altri studenti è prevista la **didattica digitale integrata** per **cinque giorni**

**Regime sanitario**

Con cinque o più casi di positività nei servizi educativi per l’infanzia, nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria e con due casi o più di positività nella scuola secondaria di I e II grado, si applica ai bambini e agli alunni il regime sanitario dell’**autosorveglianza**, ove ne ricorrano le condizioni (vaccinati e guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, vaccinati con dose di richiamo), altrimenti si applica il regime sanitario della **quarantena precauzionale di cinque giorni**, che termina con un tampone negativo. Per i successivi cinque giorni dopo il rientro dalla quarantena gli studenti dai 6 anni in su indossano la mascherina ffp2.

**Circolare Ministero della Salute n. 9498-04/02/2022**

OGGETTO: Aggiornamento sulle misure di quarantena e autosorveglianza per i contatti stretti (ad alto rischio) di casi di infezione da SARS CoV 2

Alla luce del parere espresso dal CTS nel Verbale n. 61 del 2 febbraio 2022 e del DL n. 5 del 04 febbraio 2022 si rappresenta che, fatta salva la disposizione dell’autosorveglianza per coloro che hanno ricevuto la dose booster o che hanno completato il ciclo vaccinale primario entro 120 giorni, o che sono guariti entro 120 giorni o che sono guariti dopo il completamento del ciclo primario, per tutte le altre fattispecie la quarantena per contatto stretto è pari a 5 giorni con test antigenico o molecolare negativo all’uscita.

Le indicazioni alla misura di quarantena per le seguenti categorie sono, pertanto, aggiornate come di seguito riportato:

**Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)**

 Per i seguenti contatti:

1. soggetti asintomatici non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni, E

2. soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da precedente infezione da SARS-CoV-2 da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo,

si applica la misura di quarantena della durata di 5 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo, la cui cessazione è condizionata all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare eseguito alla scadenza di tale periodo.

Se durante il periodo di quarantena si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2 è raccomandata l’esecuzione immediata di un test diagnostico. Inoltre è fatto obbligo indossare i dispositivi di protezione FFP2 per i cinque giorni successivi al termine del periodo di quarantena precauzionale.

 Per i contatti stretti asintomatici che:

**- abbiano ricevuto la dose booster, oppure**

 **- abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure**

 **- siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, oppure**

 **- siano guariti dopo il completamento del ciclo primario**

 non è prevista la quarantena e si applica la misura dell’autosorveglianza della durata di 5 giorni.

E’ prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.

E’ fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso.